

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1560

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei Deputati **CONSIGLIO e DI FAUSTO**

Annunziata il 27 settembre 1950

Abrogazione del comma secondo della norma XII della Costituzione della Repubblica

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'abrogazione del secondo comma della XII delle norme transitorie e finali della Costituzione non presenta difficoltà di ordine procedurale. La questione se le norme transitorie e finali facciano parte della Costituzione e possano essere, quindi, modificate o abrogate solo seguendo la procedura di revisione costituzionale prescritta dalla Costituzione stessa nella sua ultima parte, o se abbiano solo la minore efficacia di leggi ordinarie, modificabili o abrogabili con legge ordinaria, è stata ampiamente dibattuta dal Parlamento.

È da notarsi che in occasione della discussione sulla proposta di legge Bergmann che stabiliva nel termine del 30 ottobre 1949 la celebrazione delle elezioni regionali, venne respinto un ordine del giorno Gullo mirante ad escludere la possibilità di votare un progetto di legge a modifica del primo comma della norma VIII della Costituzione, perché la procedura ordinaria era incostituzionale.

Vero è che il dibattito non concluse sul carattere costituzionale o non costituzionale delle norme, ma stabilì che il primo comma della norma in discussione, con la dizione « sono indette », intendeva che il Parlamento dovesse, con apposita legge, stabilire il « di » della celebrazione delle elezioni e che, quindi, fosse lecito provvedere a questo obbligo costituzionale appunto con legge ordinaria.

Successivamente, il 23 luglio 1949, venne in discussione alla Camera un progetto di legge costituzionale di iniziativa dell'onorevole Lucifredi per la « proroga del termine dell'effettuazione delle elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni regionali ».

In precedenza, il Governo aveva manifestato alla competente Commissione il proposito di presentare un disegno di legge ordinario per provvedere alla suddetta proroga, ritenendo che le « norme finali e transitorie » non facessero parte integrante della Costituzione. Ma la Commissione non fu di questo avviso e, alla unanimità meno un voto, affermò la opposta tesi. Donde, la presentazione della proposta dell'onorevole Lucifredi.

Nel corso della seduta del 23 luglio 1949, discutendosi un emendamento pregiudiziale proposto dall'onorevole Martino, mirante a sopprimere il termine « costituzionale », parecchi autorevoli giuristi sostennero con efficaci argomenti che le norme transitorie e finali non fossero parte della Costituzione. Il relatore della maggioranza, onorevole Lucifredi, rendendosi conto che l'emendamento Martino raccoglieva i consensi del Governo e della maggioranza, volle precisare le ragioni che avevano indotto la Commissione a sostenere la opposta tesi. E citò, ad esempio, oltre le norme XIII e XIV, proprio la norma XII,

affermando che per il loro stesso contenuto, non potevano essere che norme costituzionali.

Ma la Camera approvò l'emendamento Martino, per modo che venne definitivamente e nettamente negato alle norme transitorie e finali il carattere costituzionale. Esse, dunque, sono modificabili o abrogabili con leggi ordinarie.

Ora, se la norma transitoria XII non fa parte della Costituzione ed ha solo valore di legge ordinaria, essa è incostituzionale, non solo perché deroga, secondo la stessa dizione del secondo comma, dall'articolo 48 della Costituzione, ma perché viola altri principi fondamentali, come quello della non-retroattività della legge e quello della responsabilità personale del cittadino. Infatti se il 2° comma della norma XII vuole comminare una sanzione, essa punisce dei cittadini per un fatto che al momento in cui veniva commesso non era punibile. Inoltre, la legge elettorale che ha tradotto le disposizioni contenute nel suddetto comma, punisce intere categorie; per modo che, sebbene retroattiva, la sanzione colpisce anche coloro che non erano personalmente responsabili, anzi persino coloro la cui responsabilità è stata nettamente esclusa dai tribunali e dai procedimenti di epurazione. È noto che la legge elettorale per il parlamento della Repubblica, ispirata al suddetto comma, si è risolta in un grave inasprimento della legge elettorale per la Costituente, che, almeno, considerava eleggibili i discriminati e coloro che, pur avendo ricoperto cariche politiche, avevano operato per la causa della libertà.

* * *

Nel proporre l'abrogazione di questa norma, è opportuno soffermarsi brevemente sulle ragioni politiche e morali che indussero l'Assemblea Costituente a mortificare in così grave misura il più elementare senso del diritto. Si voleva, evidentemente, proteggere il regime democratico, nei suoi primi anni di vita, dai pericoli che potevano derivargli dalle clientele degli ex-gerarchi, le quali, se avessero potuto stringersi elettoralmente intorno ai nomi più noti, avrebbero potuto insinuare una grave minaccia nel seno stesso delle assemblee politiche e amministrative. Ci si rassegnò, quindi, a prolungare lo spirito rivoluzionario ed eccezionale del regime provvisorio nei primi cinque anni della Repubblica. Si confidava che, dopo cinque anni, le istituzioni democratiche sarebbero già tanto rassodate e consolidate, da poter affrontare

il rischio di un ritorno degli ex-gerarchi nelle assemblee elettive.

Ma noi dobbiamo oggi domandarci se l'applicazione di questa norma incostituzionale ha sortito l'effetto atteso, nel contribuire alla difesa dell'ordine democratico e nel prevenire la ripresa dello spirito fascista.

Bisogna riconoscere, da un esame obiettivo della situazione presente, che lungi dall'aver conseguito gli auspicati risultati, la norma XII ha operato in senso nettamente contrario. Infatti, essa si limita a privare numerose categorie di cittadini, che comprendono parecchie migliaia di persone, dei diritti politici passivi. Ma nessuna legge priva gli ex-fascisti degli altri diritti democratici, della libertà di parola, di associazione, di riunione, di stampa. Un simile provvedimento a carico di intere categorie di cittadini, non sarebbe nemmeno concepibile. Ora, mentre la libertà di stampa viene esercitata con larghezza e con violenza da numerosi seguaci e apologeti della ex repubblica sociale italiana, rimangono tuttavia privati dei diritti politici passivi numerose persone che il 25 luglio e il 9 settembre del 1943 si inchinarono agli ordini del Governo legale e si astennero costantemente da qualsiasi manifestazione politica. Anzi, molti di questi esclusi partecipano alla vita giornalistica, burocratica, accademica, scientifica, finanziaria, industriale del paese. È così possibile ad un ex-consigliere nazionale di dirigere un enorme complesso industriale-finanziario che fa di lui uno degli arbitri della vita economica del paese, ma non è possibile che questa stessa persona sia eletta nel consiglio comunale in un comune di 3.000 abitanti. È possibile ad uno di questi minorati politici dirigere un quotidiano di larghissima diffusione, ad un altro di tener cattedra d'università, ad un altro di rappresentare gli interessi economici del paese nelle conferenze internazionali, ad un altro di occupare un posto di responsabilità presso un ministro, ma a nessuno di questi è possibile porre la propria candidatura ad una qualsiasi assemblea politica o amministrativa.

Si tenga presente che il Consiglio di Stato ha quasi totalmente reintegrato gli epurati nei loro posti. In questo senso, il Governo ha largheggiato persino nei settori più delicati, come quello della difesa: lo stesso onorevole Pacciardi ebbe recentemente a dichiarare alla Camera che alcuni colonnelli in attività di servizio recavano nel loro libretto personale la menzione di un « rimprovero solenne » per avere giurato fedeltà alla ex repubblica sociale italiana!

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Era fatale che, facendo fulcro su una « legge eccezionale » che colpiva indiscriminatamente numerose categorie di ex-fascisti si costituisse una vasta corrente di solidarietà palese o occulta, orientata verso una crescente nostalgia per il passato, nutrita dalla umiliazione degli ex-gerarchi, dal risentimento degli ex-epurati, dalla faziosità di coloro che vogliono e sanno pescare nel torbido. I riflessi di questa pericolosa situazione si sono recentemente manifestati persino in alcuni settori della magistratura.

Noi abbiamo il dovere di riconoscere, dopo una esperienza negativa di quasi tre anni, che il secondo comma della norma XII è stato un grave errore. Esso si ispira ad uno spirito rivoluzionario che potrebbe essere efficace solo in una situazione rivoluzionaria, cioè di forza. Proiettato in una situazione che vuole essere, e deve essere, di legalità costituzionale, questo spirito agisce nel senso opposto: privo della necessaria forza, esso promuove e allarga un movimento di pericolosa opposizione all'intero ordine democratico.

Questo ordine non ha bisogno di leggi eccezionali per essere difeso: qualsiasi ritorno del fascismo deve trovare la sua pronta sanzione nella legislazione vigente. I limiti della Costituzione consentono certamente un inasprimento ed un completamento della legislazione, nel senso di una più operante difesa delle istituzioni democratiche, purché il punto di partenza sia la instaurazione effettiva della più assoluta eguaglianza tra i cittadini, e cioè l'abrogazione del secondo comma della norma XII.

* * *

Un'ultima considerazione, forse la più valida, ha ispirato i presentatori di questa proposta. Non è necessario, nella attuale situazione internazionale, che può imporre al paese nuovi sacrifici, che può imporre alla gioventù di prendere nuovamente le armi per la difesa del territorio nazionale, non è necessario sgombrare energicamente il terreno da tutti quei fattori che possono approfondire o solo mantenere la divisione tra gli italiani ?

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

È abrogato il comma secondo della norma XII della Costituzione della Repubblica.